

## TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

**ATTO DI CITAZIONE**

I sigg.ri: Prof. Natale Mario DI LUCA, nato a Roma il 24.12.49; Avv. Virgilio GAITO, nato a Napoli l'1.5.30; Avv. Giancarlo ZUCCACCIA, nato a Perugia il 17.3.30; Franco CALDERONI, nato a Bologna il 13.4.35; Giorgio CIOCCOLO, nato a Roma l'8.6.45 e Arch. Delfo DELBINO, nato a Firenze il 27.1.23, nella loro qualità di associati alla Comunione Massonica del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv. Carlo Martuccelli e Francesco Minisci ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Piazzale don Giovanni Minzoni n. 9, giusta procura in calce al presente atto, espongono quanto appresso.

## PREMESSO IN FATTO

1) Gli attori traggono la loro legittimazione dall'essere associati, come già indicato in epigrafe, alla Comunione Massonica del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani, associazione giuridica non riconosciuta avente la propria sede in Roma, Via di San Pancrazio 8.

2) Lo statuto dell'associazione (c.d. Costituzione Massonica) nella formulazione vigente sino all'anno 2003 prevedeva all'art. 30 che il Gran Maestro – ossia l'organo apicale chiamato a presiedere e a rappresentare l'associazione – durasse in carica 5 anni e non fosse rieleggibile nel quinquennio successivo.

3) Su proposta di 180 Logge della Comunione, ai sensi dell'art. 86 del

regolamento interno, fu approvata nella seduta di Gran Loggia del 05/04/2003 una modifica dell'art. 30, 3° comma, del seguente tenore: “Il Gran Maestro dura in carica 5 anni ed è rieleggibile alla scadenza per un solo mandato di pari durata”. Il testo effettivamente promulgato e pubblicato dal Gran Maestro (decr. Magistrale 271 G del 14/04/2003) reca una formulazione leggermente diversa nella lettera, seppure del tutto coincidente nella sostanza, secondo cui: “il Gran Maestro dura in carica 5 anni ed è rieleggibile per un mandato di pari durata”.

4) In virtù della “novella” come sopra apportata al testo del citato art. 30, l'Avv. Gustavo Raffi – il quale era Gran Maestro uscente per essere stato eletto già per il quinquennio 1999-2004 – presentava la propria candidatura ad un secondo mandato come Gran Maestro e veniva eletto a maggioranza, unitamente ai componenti della sua lista, per il nuovo quinquennio 2004-2009.

5) Nel 2009 tuttavia, alla scadenza di quello che era a tutti gli effetti il suo secondo mandato, l'Avv. Raffi riteneva di porre la propria candidatura anche per l'ulteriore quinquennio 2009-2014.

Nelle more del procedimento elettorale veniva perciò attivato ad istanza di alcuni associati – i quali reputavano che il Gran Maestro uscente non fosse eleggibile, secondo statuto, per un terzo mandato – il procedimento civile n. R.G 71223/08, volto appunto all'accertamento dell'insussistenza dello *jus eligendi*, inteso come diritto elettorale passivo, in capo all'Avv. Raffi. Quale mezzo al fine, l'attore (unitamente ad ulteriori associati intervenuti in via autonoma nel giudizio) formulava istanza cautelare *ex art. 669 quater c.p.c.*

chiedendo di sospendere in via d'urgenza l'efficacia della delibera di proclamazione dei risultati elettorali e la connessa delibera di proclamazione degli eletti.

Il Tribunale di Roma, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Covelli, con ordinanza del 3.3.2009 respingeva l'istanza cautelare, sul presupposto che avverso i risultati elettorali non fossero ancora esauriti i ricorsi interni all'ordinamento associativo e che quindi mancasse il requisito dell'attualità della lesione a carico degli associati.

6) All'esito delle elezioni veniva di conseguenza proclamato Gran Maestro l'Avv. Gustavo Raffi e componenti di Giunta del Grande Oriente d'Italia tutti gli altri candidati della lista da lui capitanata.

Il 10.6.2009 la Corte centrale massonica respingeva per inammissibilità e infondatezza i reclami proposti avverso il provvedimento di proclamazione, sostenendo che nella fattispecie dovesse farsi applicazione del principio *tempus regit actum* e che quindi il limite di mandati dovesse valere a far data dalla novella del 2003, anziché estendersi al mandato ricoperto nel quinquennio precedente.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

A) L'elezione dell'Avv. Raffi è avvenuta in violazione della lettera e dello spirito dello statuto associativo e in particolare dell'art. 30 della Costituzione massonica, nella formulazione vigente dal 2003.

A sostegno della tesi qui sostenuta – ossia della assoluta ineleggibilità per un ulteriore mandato dell'odierno Gran Maestro – militano considerazioni,

tanto di ordine interpretativo quanto di tipo sistematico, che si collocano esattamente all'opposto di quel che si afferma nel citato provvedimento della Corte centrale.

La decisione di quest'ultimo organismo (che peraltro conferma la precedente decisione del 13/02/09, assunta in una diversa fase del procedimento elettorale) è fondata sulla applicabilità analogica alla vita associativa dei principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di rieleggibilità del Sindaco (Cass. civ, Sez. I, 3 agosto 2002 n. 11661), nel senso che l'applicazione del principio "*tempus regit actum*" determinerebbe, quale conseguenza, che per due mandati ostativi alla rieleggibilità dovrebbero intendersi quelli successivi alla norma introduttiva della "novella", non potendosi computare quelli antecedenti; da qui la pretesa legittimità della candidatura di Raffi e l'asserita rieleggibilità del medesimo alla carica della Gran Maestranza.

Il vizio logico e giuridico che marchia una siffatta impostazione (che il convenuto riprende e fa propria nella comparsa di costituzione depositata nel detto giudizio R.G. 71223/08) consiste nell'estendere alla vita delle associazioni private quelli che sono principi propri esclusivamente degli enti pubblici, cioè applicabili soltanto con riferimento ad organi le cui attribuzioni sono funzionalizzate, per legge, al soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Una simile interpretazione si risolve in realtà in una inammissibile limitazione dei diritti riconosciuti all'associazionismo privato, in diretta violazione, anzitutto, di quei principi costituzionali che presiedono alla libertà

delle formazioni sociali private, quali strumenti di realizzazione della personalità del singolo (artt. 2 e 18 Cost.).

Va di conseguenza escluso, già in via di ipotesi, che la disciplina dettata per regolare il funzionamento degli enti pubblici possa essere assunta a paradigma – o peggio ancora, a norma – delle strutture associative private.

L'ambito in cui vivono queste ultime è difatti l'ambito dell'autonomia – anziché dell'eteronomia – e quindi in primo luogo della libertà negoziale: al punto che dal principio dell'autonomia del patto tra gli associati la dottrina più autorevole ha ricavato l'idea dell'”immunità dell'associazione non riconosciuta dal diritto dello Stato e dalla giurisdizione statale” (v. Pietro Rescigno, *Persona e comunità*, Bologna, 1966).

L'interpretazione della disciplina ordinaria dedicata alle associazioni non riconosciute (ed in particolare dell'art. 36 del codice civile) non può allora che ricondursi all'alveo dei richiamati principi costituzionali. Non a caso l'esplicito riconoscimento, contenuto nella norma citata, che l'ordinamento e l'autogoverno delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli “accordi degli associati” è stato considerato, alla luce dell'art. 18 Cost., “l'espressione massima della libertà di associazione” (Basile, *L'intervento dei giudici nelle associazioni*, Milano, 1975). Autonomia e libertà negoziale sono del resto le pietre angolari su cui la stessa giurisprudenza ricostruisce il vincolo che lega tra loro i membri dell'associazione non riconosciuta, con conseguente estensione alla sua disciplina (anche per il tramite dell'art. 1323 c.c.) di tutte le norme previste per i contratti in generale, ivi comprese le comuni regole di

ermeneutica contrattuale (cfr. Cass. 21.6.2000 n. 8435).

B) Escludendo perciò, come spurie, tutte le interpretazioni di impronta più o meno pubblicistica – e conducendo l'analisi della volontà degli associati alla luce, in primo luogo, dell'art. 1362 c.c. – emerge chiaramente che l'intenzione sottesa alla detta riforma dell'art. 30 era diretta, in effetti, a rimuovere un ostacolo giuridico alla rielezione a Gran Maestro dell'Avv. Raffi.

Se infatti le nuove disposizioni costituzionali fossero veramente entrate in vigore solo all'inizio del secondo mandato (1° aprile 2004) le precedenti, per logica conseguenza, avrebbero dovuto mantenere la loro efficacia fino al 31 marzo 2004, cosa che avrebbe impedito al Gran Maestro in carica di ripresentare la Sua Candidatura per la seconda volta consecutiva, in quanto il precedente dettato dell'art 30 Cost. (restato in vigore fino al 14 aprile 2003) impediva testualmente la consecutività nella stessa carica. Nessuno gli avrebbe potuto impedire di presentarsi nuovamente, ma per rispetto della norma statutaria avrebbe dovuto, per così dire, attendere un turno. E' solo per evitare questo invalicabile limite temporale che si è dato luogo – non a caso, in costanza del primo mandato ed in prossimità della sua scadenza – alla procedura di modifica dell'art. 30, in modo tale da consentire al Gran Maestro in carica di svolgere un secondo mandato senza soluzione di continuità.

Alla base della riforma statutaria in questione (seppure introduttiva, com'è ovvio, di una nuova norma della Costituzione Massonica con validità nei confronti di tutti gli associati) vi era in realtà l'intenzione, nient'affatto scoperta, di inserire nell'ordinamento associativo una modifica *ad personam*

avente l'esplicita finalità di permettere, innanzitutto e nell'immediato, la rielezione dell'Avv. Raffi.

Che questa sia la corretta interpretazione della vicenda contrattuale in esame si ricava dallo stesso *iter* procedimentale seguito nella Gran Loggia del 2003 e soprattutto dall'esame delle motivazioni con le quali le 180 Logge promotrici hanno espresso l'intendimento di modificare l'allora vigente limite temporale, riconoscendo tra l'altro "proprio" e "solo" al Gran Maestro allora in carica la facoltà di ricandidarsi per un'ulteriore e sola volta e permettendogli in sostanza di svolgere il mandato per complessivi ed esclusivi 10 anni, secondo il termine massimo imposto, nell'associazione, a tutti gli altri Membri effettivi di Giunta (come previsto dall'art. 35 C. M.). La durata in carica dell'Avv. Raffi sarebbe così dovuta scadere, senza possibilità di ulteriore rinnovo, al termine del complessivo mandato decennale, ossia nel 2009 (essendo avvenuta la sua prima elezione nella Gran Loggia del 1999).

I rilievi ora esposti denunciano già di per sé l'illegittimità, per assoluta carenza di diritto elettorale passivo, sia della proclamazione a Gran Maestro dell'Avv. Raffi sia dell'elezione di tutti i componenti della sua lista (e segnatamente del Gran Maestro aggiunto Massimo Bianchi, anch'esso eletto *contra jus* per la terza volta), oltre che l'illegittimità delle decisioni assunte al riguardo dagli organi di giustizia dell'associazione.

C) E' agevole anticipare (e confutare) le obiezioni mosse dal convenuto Avv. Raffi, dal momento che questi ha già speso i propri argomenti difensivi (confortati dal parere di illustri Giuristi) nel giudizio promosso per inibire, già

*ex ante*, gli effetti dell'ultima candidatura.

A suo dire la riforma dell'anno 2003 avrebbe effetti costitutivi ed innovativi di portata tale da azzerare, in sostanza, il suo primo mandato 1999-2004, facendo decorrere il limite temporale dei 5 anni più 5 solo a partire dall'incarico rivestito dall'anno successivo alla modifica (ossia il 2004).

Numerose ragioni, anche di ordine pubblico, inducono a ritenere l'erroneità di una siffatta impostazione.

In primo luogo va osservato che la finzione (o meglio, la pretesa) secondo cui i primi cinque anni *non computantur in termine* si tradurrebbe in una pericolosa violazione delle conclusioni cui era pervenuta la Commissione parlamentare presieduta dall'On. Anselmi, dal momento che l'Avv Raffi godrebbe, di fatto, di una permanenza in carica della complessiva durata di quindici anni: sul piano istituzionale, la cristallizzazione e l'irrigidimento dei vertici associativi unita alla sostanziale non giudicabilità, per statuto, del Gran Maestro (con l'eccezione di poche ipotesi residuali) rischierebbe di produrre quelle medesime condizioni perniciose che si era inteso eliminare o, quanto meno, scongiurare.

Ma nemmeno sul piano strettamente giuridico la ricostruzione avversaria contiene elementi di una qualche plausibilità.

Se si conduce l'analisi, com'è doveroso, seguendo correttamente le regole valide per l'interpretazione dei contratti, risulta chiaro che la regola statutaria contenuta nella versione originaria dell'art. 30, terzo comma, C.M. e quella attualmente in vigore non dialogano sul piano degli effetti giuridici, nel

senso che non sono collegate da un fenomeno successorio.

Gli associati hanno, infatti, posto in essere una modifica contrattuale *ex* art. 1321 c.c., per effetto della quale fatti che ieri non erano contemplati, oggi rientrano invece nel precetto negoziale.

Ciò non toglie che la circostanza pregressa resti sottoposta alla regola originaria e che perciò dovesse contemplarsi, al momento della nuova elezione del 2004, anche il pregresso mandato decorrente dal 1999: *quod factum est, infectum fieri nequit*.

Quella proclamata nel 2004 fu dunque, a tutti gli effetti, una “rielezione” e così difatti fu intesa da tutti gli appartenenti all’associazione. L’ostacolo a tale rielezione era del resto appena stato rimosso dalla riforma dell’art. 30 (che tale effetto, come visto, espressamente si proponeva), di talché per designare la situazione dell’Avv. Raffi l’impiego del termine “rieletto” appare del tutto legittimo: prima della modifica del 2003 lo stesso risultava, in altre parole, un candidato non validamente rieleggibile e poté presentare la propria candidatura ed essere, appunto, rieletto solo per effetto della volontà di riforma manifestata dagli associati.

Ogni interpretazione della vicenda contraria a tale conclusione si scontra sia con la forza della logica, che vieta di considerare *tamquam non esset* un periodo di cinque anni che è stato preso proprio a presupposto della volontà di modifica statutaria, sia con il canone ermeneutico che esige di interpretare il *dictum* dell’art. 30 C.M., nella sua attuale formulazione (“il gran Maestro dura in carica cinque anni ed è rieleggibile alla scadenza per un

mandato di pari durata”) come se disponesse che il mandato complessivamente affidato al Gran Maestro non può essere superiore a dieci anni (dati appunto dalla somma di due mandati, 5 più 5).

D) Non va trascurato neppure un elemento, per così dire, di interpretazione autentica, offerto dai chiarimenti forniti, proprio sulla portata del nuovo art. 30 C.M., dal Grande Oratore del Grande Oriente d’Italia, Prof. Brunello Palma, nel rispondere ai rilievi formulati dal Presidente dei Maestri Venerabili della Campania. Sarà bene ricordare che tali considerazioni provengono da un organo interno particolarmente qualificato nella struttura massonica, cui è attribuito il potere di scegliere i temi da sottoporre alla riflessione delle Logge della Comunione, di esprimere parere conclusivo su ogni argomento adottato dalla Giunta, organo esecutivo dell’associazione, nonché di predisporre la relazione morale da sottoporre annualmente alla Gran Loggia (art. 119 Reg.). Il Grande Oratore d’Italia è insomma il massimo custode ed interprete, ai sensi dell’art. 36 Reg., della Legge Massonica, di talché la sua interpretazione – che è vincolante per tutta l’associazione – svolge un ruolo che è insieme ricognitivo e dichiarativo della volontà implicita degli associati.

Ebbene nel citato parere (ribadito nella successiva lettera del 9.2.2009) il Grande Oratore ha dato espressamente atto della circostanza che la volontà associativa, in sede di riforma, è stata quella di limitare la rielezione ad un solo mandato (l’equivalenza tra l’espressione “per un solo mandato”, approvata in sede di Loggia Centrale, e quella “per un mandato”, poi di fatto promulgata, è

stata ritenuta anche dalla decisione della Corte centrale del 10.6.09).

Nella lettera citata, in particolare, il Grande Oratore ricorda, sul piano storico, che la riforma del 2003 nacque in un contesto in cui “tutti i fratelli ricordano bene che la proposta consisteva nel voler permettere al G.M. la possibilità di essere rieletto per un secondo mandato consecutivo, e soltanto uno” (ivi, pag. 3).

Il parere di tale Organo – dotato, si ripete (a differenza di qualsiasi altro, pur autorevole, parere proveniente *ab extra*), di autorità di vincolo nei confronti degli associati – non fa che confermare, se ancora ce ne fosse bisogno, che all’interno della struttura associativa non ci fosse alcuna incertezza interpretativa sulla portata dell’art 30 e, quindi, sulla quantità di mandati di cui potesse beneficiare l’Avv. Raffi.

Tale è del resto anche l’opinione (tanto più significativa in quanto proveniente dalle stesse fila dei componenti di Giunta dell’odierno Gran Maestro) espressa dal G. M. Aggiunto Antonio Perfetti in un articolo pubblicato sul periodico “*Mezzogiorno in punto*” il 1° aprile 2003: “*Ed allora non appare veritiera l’argomentazione di alcuni guardiani del Pretorio che vogliono che la modifica costituzionale comporti, tout court, l’automatica conferma del Gran Maestro attualmente in carica, atteso che essa modifica, contrariamente a quanto si va affermando, non opera tale automatica conseguenza, ma si limita solo a prevedere la rieleggibilità del Gran Maestro e cioè la possibilità che egli si ricandidi e concorra, alla scadenza del suo mandato, per una sola volta alla carica*”.

Ed aggiunge: *“Meno eclatante ma non certo di non meno importanza appare la proposta di modifica dell’art. 35 che ha riguardo invece alla eleggibilità dei membri effettivi di Giunta allo stato rieleggibili indefinitamente e che in virtù del nuovo testo proposto potranno invece essere rieletti solo per un mandato di pari durata nel quinquennio successivo a quelli in scadenza”*.

L’osservazione, al di là del contesto specifico in cui è stata formulata, si pone in stretta linea di coerenza con la più antica tradizione massonica, improntata ai principi di rispetto delle leggi e di superamento dei “cavilli” frapposti dagli avversari dell’Istituzione (cfr. il Titolo II degli Antichi Doveri di un Libero Muratore). E’ curioso che proprio dall’organo che ne dovrebbe essere il più rigoroso custode, ossia il Gran Maestro, provengano invece certi strappi alla legalità massonica e alle più essenziali regole di funzionamento dell’associazione.

E) Strumentale rispetto alle deduzioni che precedono – in quanto volta ad assicurare gli effetti dell’auspicato accoglimento della domanda di merito – è la richiesta di sospensione del provvedimento di proclamazione e di ogni altro provvedimento preesistente, collegato e consequenziale, ivi incluse le citate decisioni delle Corti di giustizia dell’associazione, ai sensi degli artt. 23, 3° comma, c.c. e 669 *bis* ss. c.p.c.

I “gravi motivi” posti alla base dell’istanza si compendiano – oltre che, quanto al *fumus*, nella chiarita inesistenza del diritto elettorale passivo in capo all’Avv. Raffi – nel pericolo che discenderebbe per l’associazione e per i suoi singoli componenti dall’illegittimità dell’attività istituzionale che l’Avv.

Gustavo Raffi, quale Gran Maestro in carica, andrebbe a svolgere nel corso del quinquennio.

Va precisato innanzitutto che l'attività del Gran Maestro non è svolta a titolo gratuito: egli bensì percepisce dal GOI l'importo annuale di €129.114,10 a titolo di "emolumento" (vedi conto economico del GOI al 31/12/08 inserito nel relativo bilancio, allegato in atti); il suo compenso complessivo quinquennale è quindi di €645.579,50, a cui si aggiungono gli oneri gravanti sul GOI per i numerosi viaggi all'estero e in Italia che l'Avv. Raffi compie annualmente nella sua vantata qualità, nonché per quelli degli altri componenti della Giunta.

L'Avv. Gustavo Raffi (sempre in virtù della sua qualità di Gran Maestro del GOI) vanta inoltre una partecipazione per quote nominali di €1.549.488,00 (pari alla quasi totalità del capitale sociale di € 1.549.500,00) sulla società URBS s.r.l., corrente in Roma, che ha per oggetto sociale il possesso, la gestione, la compravendita, la permuta, la costruzione e l'amministrazione di beni immobiliari (v. certificato camerale in atti). Dev'essere tenuto presente che l'intero patrimonio del GOI ha un valore calcolato in 70/80 milioni di euro. L'URBS in particolare è una società immobiliare il cui patrimonio comprende "Villa Medici del Vascello" in Roma e molteplici complessi sparsi in tutta Italia, ove svolgono attività le varie logge massoniche. Ne consegue che l'Avv. Gustavo Raffi avrebbe nel quinquennio in questione in forza della sua carica – se mantenuta – la piena facoltà di disporre di detto patrimonio per il principio di proporzionalità sancito dall'art. 2468 c.c.

Non va neppure taciuto che a sua volta l'URBS S.r.l. (della quale l'Avv. Gustavo Raffi in qualità di Gran Maestro, come già detto, ha una partecipazione quasi totalitaria) vanta una partecipazione, sempre quasi totalitaria, per €9.880,00 della società Augusta (v. certificato camerale), che ha un complessivo capitale di €10.000,00 ed è proprietaria dell'*ex* cinema Belsito in Roma; ulteriore cespite che verserebbe nella più completa disponibilità dell'odierno convenuto.

Crediamo che i cennati profili di *fumus* e di *periculum* siano più che sufficienti per indurre il Tribunale all'emanazione del richiesto provvedimento di sospensione, così da impedire che chi è privo di legittimo potere istituzionale possa gestire ed amministrare il cospicuo patrimonio del Grande Oriente d'Italia. Il sistema elettorale per lista unica a scheda bloccata, previsto dalle norme associative, comporta peraltro che gli effetti di tale sospensione (come pure, nel merito, della auspicata declaratoria di decadenza e/o privazione da ogni incarico) debbano estendersi a tutti i componenti di Giunta eletti e proclamati unitamente all'Avv. Raffi.

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, i sigg.ri Prof. Natale Mario di Luca, Avv. Virgilio Gaito, Avv. Giancarlo Zuccaccia, Franco Calderoni, Giorgio Cioccolo e Arch. Delfo Delbino, tutti nella detta qualità di associati alla Comunione Massonica del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani e *ut supra* rappresentati e difesi,

CITANO

- 1 - l'Avv. Gustavo Raffi, nella sua residenza in Ravenna, Via Guaccimanni n. 39;
  - 2 - il Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani in persona del Gran Maestro Gustavo Raffi, nella sua sede in Roma, Via di San Pancrazio 8;
  - 3 - Massimo Bianchi, nella sua residenza in Livorno, Via Bonomo n. 45;
  - 4 - Antonio Perfetti, nella sua residenza in Cosenza, Via Alimena n. 92;
  - 5 - Gianfranco De Santis, nella sua residenza in Nemi (RM), Via dei Gladioli n. 20;
  - 6 - Giuseppe Troise, nella sua residenza in Napoli, Via Lepanto n. 53;
  - 7 - Lorenzo Ghezzi Morris, nella sua residenza in Milano, Via Vacani n. 2;
  - 8 - Piero Loiacono, nella sua residenza in Alessandria, Via XX Settembre n. 2;
- a comparire avanti il Tribunale civile di Roma, Sezione e Giudice designandi, nella sua nota sede di Viale Giulio Cesare 54/B, per l'udienza del **4 gennaio 2010**, ore di rito, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabiliti dall'art. 166 c.p.c. nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata o di quella eventualmente differita ex art. 168 bis V comma c.p.c. e con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in contumacia, per sentir accogliere, salva e riservata ogni altra deduzione ed istanza, le seguenti

#### CONCLUSIONI

**IN VIA PRELIMINARE** ai sensi degli artt. 23 c.c. e 699 *bis* ss. c.p.c.:  
disporre l'immediata sospensione del provvedimento di proclamazione del

4.4.09 di cui in premessa (ultimo atto del procedimento elettorale), nonché di ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale (deliberazione assunta dal CEN il 04/12/08, deliberazione assunta dal CEN il 07/03/09, decreto n. 1 del 19/04/09 del Gran Maestro e contestuale circolare n. 1/a del Gran Segretario Giuseppe Abramo), dichiarando l'Avv. Gustavo Raffi decaduto da ogni mandato e incarico con decorrenza dal 31/03/2009 residuando a favore dell'Avv. Gustavo Raffi solo la rappresentanza del GOI, in regime di *prorogatio*, e quindi l'obbligo immediato di indire nuove elezioni secondo le modalità di cui all'art. 108 e segg. del Regolamento dell'Ordine.

**NEL MERITO:**

- 1) Accertare e dichiarare che il combinato disposto degli artt. 30, 34 e 35 della Costituzione Massonica e dell'art. 111 del Regolamento del Grande Oriente d'Italia consente l'elezione del Gran Maestro e degli altri 6 membri effettivi della Giunta con diritto di voto per due mandati consecutivi alla stessa carica e che non è quindi ammissibile né legittima la ricandidatura all'identica carica di Gran Maestro dell'Avv. Gustavo Raffi e di Gran Maestro aggiunto del Sig. Massimo Bianchi per il terzo e consecutivo mandato;
- 2) accertare e dichiarare illegittimo e privo di effetti, nel complesso ed in ogni suo atto, l'*iter* procedimentale avviatosi con la deliberazione assunta il 4/12/08 dalla Commissione Elettorale Nazionale e conclusosi con la deliberazione del CEN del 07/03/09 e la conseguente proclamazione ufficiale degli eletti nella seduta della Gran Loggia del 04/04/2009, come da decreto n. 1 G.R. del 19/04/09 del Gran Maestro Gustavo Raffi e del Gran Segretario Giuseppe

Abramo e contestuale circolare N. 1/a, e pertanto disporre l'annullamento della deliberazione assunta dal CEN il 4/12/08, della deliberazione assunta dal CEN il 07/03/09, della deliberazione di conferma e convalida, assunta in sede di Gran Loggia del 04/04/09, del decreto n. 1 G.R. del 19/04/2009 del Gran Maestro Gustavo Raffi e della contestuale circolare n. 1/a del Gran Segretario Giuseppe Abramo con i quali è stata proclamata l'elezione dell'Avv. Gustavo Raffi quale Gran Maestro e degli altri componenti (facenti parte della lista bloccata) signori Massimo Bianchi, Antonio Perfetti, Gianfranco De Santis, Giuseppe Troise, Lorenzo Morris Ghezzi, Pietro Loiacono;

3) per l'effetto, dato atto che il convenuto Gustavo Raffi deve ritenersi decaduto dall'incarico di Gran Maestro dal 31/03/09 e che analogamente il signor Massimo Bianchi è decaduto dall'incarico di Gran Maestro Aggiunto dalla stessa data, dichiarare che il Grande Oriente d'Italia, nella persona dell'Avv. Gustavo Raffi (da ritenere in regime di *prorogatio* e come tale obbligato a svolgere solo gli atti di ordinaria amministrazione), è tenuto a indire immediatamente nuove elezioni, così come previsto dagli artt. 108 e seguenti del Regolamento dell'Ordine;

4) Condannare in ogni caso l'Avv. Gustavo Raffi, il signor Massimo Bianchi e gli altri convenuti al pagamento in via solidale delle spese, funzioni ed onorari del presente giudizio.

Si producono: 1) copia costituzione massonica marzo-aprile 2006; 2) copia provvedimento di proclamazione 4.4.2009; 3) copia decisione della Corte Centrale del 10.6.2009; 4) copia atto di citazione Giovanni Lombardo R.G.

71223/08; 5) copia ordinanza 3.3.2009 Tribunale di Roma; 6) lettera-parere 9.2.2009 a firma del Prof. Brunello di Palma; 7) articolo a firma di Antonio Perfetti pubblicato l'1.4.2003; 8) copia bilancio GOI al 31.12.08; 9) copia certificato camera URBS s.r.l.; 10) copia certificato camerale società Augusta; 11) copia tessera GOI Avv. Virgilio Gaito.

Con riserva di ulteriori produzioni documentali, nonché delle istanze di prova che si renderanno necessarie in relazione alle difese dei convenuti.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Ai fini di cui al novellato art. 170 4° comma c.p.c. si dichiara di voler ricevere le relative comunicazioni presso il seguente numero di fax:

**06/3244123.**

Roma, 31 luglio 2009

(Avv. Carlo Martuccelli)

(Avv. Francesco Minisci)